



ORDINE DEGLI **ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI** DI ROMA E PROVINCIA

prot. PU 820 2018 05 24 ORDARCRM

A TUTTI GLI ISCRITTI INTERESSATI

Oggetto: Elenchi nazionali professionisti abilitati in materia di Prevenzione Incendi: riconoscimento corsi validi.

Continuano a pervenire allo scrivente Ordine istanze di propri iscritti che richiedono inserimento o aggiornamento della loro situazione nell'ambito degli Elenchi nazionali di Prevenzione Incendi del Ministero dell'Interno presentando attestati apparentemente idonei ma che non trovano invece riscontro, o non hanno comunque riferimenti completi per ritrovarli, nell'apposito Applicativo informatico dei vigili del fuoco, e costituiscono quindi difficoltà se non impedimento al compito istituzionale degli Ordini di applicarli secondo normative e relativi strumenti.

Come questo Ordine ha già ricordato al Ministero in varie segnalazioni, gli Ordini non hanno informazioni e strumenti sufficienti per gestire il problema, e spesso si trovano nell'impossibilità di applicare correttamente il loro obbligo quando acquisiscono dai propri iscritti istanze pur complete di idonea documentazione.

Per tale motivo è nostra cura innanzitutto suggerire a tutti gli iscritti interessati di **verificare sempre preventivamente le strutture** presso le quali intendessero svolgere corsi autorizzati e quindi idonei a:

- 1) iscriversi negli Elenchi in oggetto (corsi base di 120 ore);
- 2) mantenere ogni cinque anni, una volta iscritti, la propria iscrizione in detti Elenchi tramite attestati di ore di aggiornamento concorrenti alle 40 previste dalla legge per ciascun quinquennio.

Dette strutture, oltre ad essere comprese fra quelle individuate dalla normativa in materia, devono assicurare (1) una tempestiva registrazione del corso una volta completato nell'Applicativo, che è l'unico "luogo" dove e tramite cui la legge può essere applicata; nonché (2) la completezza e comprensibilità dei dati che riporteranno sugli attestati perché siano interpretabili dall'Ordine che dovrà riscontrarli nell'Applicativo per associarli ai propri iscritti che li avessero conseguiti.

In mancanza di garanzie in tal senso, ci teniamo che gli iscritti siano consapevoli del rischio che attestati non verificati come sopra, conseguiti con dispendio economico e di tempo, subiscano importanti ritardi nei loro effetti o restino addirittura inutilizzabili.

Per agevolare queste verifiche, alleghiamo una sintesi schematica dell'argomento, spiegata nel dettaglio con i riferimenti normativi e sottolineando la parte che descrive quali sono gli enti accreditati dalla legge a svolgere quel tipo di corsi e ciò che deve essere necessariamente riportato sull'attestato finale da parte dell'organismo titolare del corso.

Con i migliori saluti

il Presidente

Architetto Flavio Mangione





ORDINE DEGLI **ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI** DI ROMA E PROVINCIA

Allegato

#CIRCOLARE attestati PI validi
FP 14.05.2018

CORSI RICONOSCIUTI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI

Normativa di riferimento: decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2011

N.B. Il presente riepilogo è ALTRO rispetto all'argomento "Formazione professionale continua".

REQUISITI PRIMARI

- I corsi devono essere autorizzati dal Ministero dell'Interno (Direzione regionale dei vigili del fuoco).

CHI PUO' ORGANIZZARE I CORSI?

Corsi base

(120 ORE NECESSARIE ALL'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI)

(DM 05.08.2011 art. 4 comma 3) "Ordini e collegi professionali provinciali o, **d'intesa con gli stessi, Autorità scolastiche o universitarie**".

Corsi e seminari di aggiornamento

(40 ORE NECESSARIE PER MANTENERE L'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI OGNI 5 ANNI)

(DM 05.08.2011 art. 7 comma 4) "Ordini e collegi professionali provinciali o, **d'intesa con gli stessi, Autorità scolastiche o universitarie**"; inoltre le "strutture centrali e periferiche del Dipartimento".

CHI PUO' (E DEVE) INSERIRE I CORSI NELL'APPLICATIVO INFORMATICO DEGLI ELENCHI DI PREVENZIONE INCENDI SUL SITO DEI VIGILI DEL FUOCO?

- L'Ordine o Collegio professionale **responsabile** del corso (in quanto organizzatore, ma anche se per intesa con Autorità scolastica o universitaria organizzatrice). Costituiscono quindi unica eccezione quei corsi o seminari di aggiornamento organizzati direttamente dalle "strutture centrali e periferiche del Dipartimento" dei vigili del fuoco, per i quali provvederà lo stesso Dipartimento.

L'ORGANISMO CHE ORGANIZZA L'EVENTO RICONOSCIUTO E' TENUTO A RILASCIARE AGLI IDONEI UN ATTESTATO, SIA PER QUANTO RIGUARDA I CORSI BASE (DM 05.08.2011 ART. 5 COMMA 5) CHE PER I CORSI E SEMINARI DI AGGIORNAMENTO (DM 05.08.2011 ART. 7 COMMA 6).

PER CHIAREZZA E TUTELA NEI CONFRONTI DI CHI CONSEGUE L'ATTESTATO, NONCHE' PER CONSENTIRE L'APPLICABILITA' DEI SUOI EFFETTI AI SENSI DELLA NORMATIVA (inserimento nell'Applicativo informatico dei vigili del fuoco: se mancano dati non viene consentito dal sistema, o non consente una ricerca a chi è delegato agli aggiornamenti), SAREBBE NECESSARIO CHE TALE ATTESTATO RIPORTASSE SEMPRE QUANTO SEGUE:

- intestazione dell'Ente (che sia evidente l'Ente titolare nel caso di più intestatari) e firme dei responsabili;
- riferimento evidente all'Ordine o Collegio con cui c'è intesa nel caso l'Ente organizzatore sia un'Autorità scolastica o universitaria;
- titolo coerente con quello riconosciuto dal Dipartimento e pubblicizzato;
- i fini per cui l'attestato viene rilasciato con relativi riferimenti normativi;
- date di inizio (indispensabile) e fine del corso/seminario;
- dati anagrafici e/o professionali inequivocabili di chi consegue l'attestato.

Anche se non indispensabile per la ricerca e la verifica, sarebbe preferibile che fosse indicato anche il protocollo dell'Autorizzazione rilasciata al corso dalla Direzione competente dei vigili del fuoco.

ATTENZIONE: Gli iscritti a più di un Albo devono fornire alle Segreterie dei corsi di mantenimento cui partecipano le credenziali del titolo con cui sono iscritti negli Elenchi!

Ogni Ordine o Collegio professionale è responsabile solo dei dati sull'Applicativo VVF relativi ai propri iscritti ed ai propri corsi. Un iscritto che consegue attestati presso l'Ordine professionale tramite il quale si è inserito negli Elenchi, per l'aspetto "mantenimento negli Elenchi" non deve far nulla di più che conseguire l'attestato. Coloro che invece conseguono tali attestati presso ente diverso dal proprio Ordine devono comunicare i dati dell'attestato conseguito al proprio Ordine professionale, che in caso contrario non avrebbe altri canali per saperlo. L'Ordine architetti di Roma fornisce sul proprio sito la modulistica autocertificativa da restituire per trasmettere tali dati e le copie degli attestati.